

Padova, 04/09/2018

Ricevuta

Protocollo generale



Numero di protocollo: 2018 - 0083287 / U

Del: 04/09/2018

Destinatario: REGIONE VENETO AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI UNITA' ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA NUVV

Indirizzo: , **Città:** , **CAP:**

Oggetto: Parere VAS P.I. Comune di Mozzecane

Data raccomandata:

Data documento:

UOR competente: VR - Servizio Monitoraggio e Valutazioni

Smistato a:

L'impiegato addetto
PIAZZI OTTORINO
Firmato ai sensi D.L.vo 39/93

Dipartimento Provinciale di Verona
Servizio Monitoraggio e Valutazioni

Prot. vedi file segnature xml allegato

Verona, 4 settembre 2018

Classificazione: X.00.00

Modalità invio: pec

Oggetto: D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008. Verifica di assoggettabilità per il Piano degli Interventi del Comune di Mozzecane (VR) - Parere

Spett.le Regione Veneto
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Commissioni Valutazioni
Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV
Via Baseggio, 5 - 30174 Mestre
coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

e, p.c. Comune di Mozzecane
protocollo@pec.comunemozzecane.it

In relazione alla Vostra nota protocollo N. 334917 del 9 agosto 2018, sulla verifica di assoggettabilità per il Piano degli Interventi del Comune di Mozzecane (VR), esaminata la documentazione allegata, si ritiene che l'attuazione del piano, ad eccezione della matrice suolo, non produrrà effetti significativi negativi sull'ambiente.

Relativamente alla matrice suolo si riportano di seguito, le osservazioni del Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche di ARPAV:

“Relativamente alla matrice suolo, il Rapporto per la verifica di assoggettabilità a VAS al cap. 6.6.4 “Qualità dei suoli” non riporta un’adeguata analisi del contesto ambientale in quanto non considera la Carta dei suoli in scala 1:50.000 (disponibile per tutte le Zone vulnerabili ai nitrati del Veneto) e quindi anche tutte le carte da essa derivate per valutare gli aspetti applicativi (tutte le cartografie citate fanno parte del Quadro conoscitivo ex LR 11/2004 e sono disponibili sul Geoportale Veneto). Di conseguenza non valuta tutte le funzioni ambientali ed ecosistemiche che vengono sottratte alla collettività nel momento in cui il suolo viene eliminato e occupato da superfici impermeabili. Si rammenta infatti, richiamando quanto riportato all’articolo 1 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14, che “Il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio”.

Si richiede pertanto di rivedere il par. 6.6 integrandolo con gli elementi sopra evidenziati. Si riportano in allegato alcuni elementi utili ai fini della valutazione degli impatti sul suolo che permettono di quantificare più in dettaglio tali funzioni, arrivando in taluni casi ad offrire dei criteri utili per poter quantificare gli effetti causati da interventi che comportano l’eliminazione del suolo.

Al par. 1.14 “Dimensionamento” si riporta una volumetria residenziale aggiuntiva per mc 23.749 per la maggior parte

impermeabilizzata. Non avendo preso visione della valutazione d'impatto a corredo del PAT non si è in grado di verificare se quanto riportato a pag. 176 del RAP ("non sono stati rilevate particolari criticità legate alla realizzazione del Piano degli Interventi di Mozzecane rispetto a quanto già valutato nel Piano di Assetto Riduzione aree permeabili e quindi del Territorio") sia corretto; in ogni caso se gli elementi conoscitivi presi a riferimento per la VAS del PAT sono gli stessi di quelli riportati nel RAP per la verifica di assoggettabilità, la valutazione dell'impatto sul suolo non si può ritenere sufficiente.

Pertanto è probabile che la valutazione non abbia tenuto in adeguata considerazione l'impatto dovuto al consumo di suolo, che rappresenta una perdita irreversibile di valore ambientale (indipendente dal suo utilizzo attuale e dalla localizzazione) per i servizi ecosistemici che il suolo stesso garantisce, tra cui i più importanti sono:

- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare l'effetto serra e i cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua,
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.

In caso di totale impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo per effetto di interventi di urbanizzazione, la quasi totalità di tali servizi, viene eliminata in modo permanente o ripristinabile solo a costi non sostenibili.

In conclusione, gli scarsi elementi a disposizione relativamente all'analisi ambientale, e quindi anche all'analisi degli effetti dell'intervento sul suolo, non consentono di valutare la coerenza dell'intervento con le finalità della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, recentemente ribadite e rafforzate dall'art. 1 della L.R. 14/2017, relativamente al principio dell'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, per gli interventi che prevedono nuova occupazione di suolo.

Come principio generale, nel caso in cui ci sia un aumento della superficie occupata da nuove edificazioni, si ritiene necessario evidenziare la necessità che l'amministrazione comunale preveda adeguate azioni di compensazione (ad es. eliminazione dalla pianificazione esistente di una pari superficie soggetta a nuove edificazioni) allo scopo di tendere all'obiettivo di saldo zero di consumo di suolo sul territorio comunale.

Si invita infine ad individuare nel progetto tutte le azioni atte a ridurre al minimo la copertura del suolo (ad es. pavimentazione delle aree parzialmente coprente, aumento delle aree verdi, ecc.) nella realizzazione degli interventi definiti dal progetto stesso. ."

Distinti Saluti

Responsabile di procedimento: Dott. Ottorino Piazzì

pag. 2 di 2



Sistema di gestione certificato
UNI EN ISO 9001:2015

Sede legale
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpav.it
www.arpa.veneto.it

Dipartimento Provinciale di Verona – Servizio Monitoraggio e Valutazioni
Via A. Dominutti, 8 37135 Verona Italy
Tel. +39 045 8016735 e-mail: dapvr@arpa.veneto.it
PEC: dapvr@pec.arpav.it